



REPUBBLICA DI SAN MARINO

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto l'articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta dell'11 novembre 2019:

LEGGE 19 NOVEMBRE 2019 n.157

**BILANCI DI PREVISIONE DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI PER
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 E BILANCI PLURIENNALI 2020/2022**

OMISSISS

Art.17
(Modifiche alla disciplina del trust)

1. Nelle more della revisione della Legge n.166/2013, al fine di rendere la normativa in materia di trust organicamente coerente e compatibile, si introducono le seguenti modifiche alla Legge 17 marzo 2005, n.38 e alla Legge 1 marzo 2010 n.42.
2. L'articolo 5, comma 1, della Legge 17 marzo 2005 n.38 è sostituito come segue:
 - “1. Il reddito imponibile del trust è determinato applicando il coefficiente di redditività del 75 per cento all'ammontare complessivo dei proventi e dei frutti, in denaro e natura, derivanti dai beni in trust, anche a titolo risarcitorio del mancato guadagno, realizzati e percepiti in ciascun periodo d'imposta. Nel predetto ammontare non sono computati i proventi e i frutti derivanti da immobili situati nel territorio della Repubblica di San Marino.”.
3. L'articolo 5, comma 2, della Legge 17 marzo 2005 n.38 è sostituito come segue:
 - “2. Il coefficiente di redditività di cui al comma 1 è tuttavia pari al dieci per cento qualora il trustee li reinvesta, e non li distribuisca, per un periodo di almeno 24 mesi dalla data della percezione ed eserciti apposita opzione in sede di dichiarazione dei redditi. Tale opzione non è esercitabile con riferimento ai proventi e i frutti derivanti dai beni in trust che siano costituiti da utili, dividendi o quote di partecipazione agli utili distribuiti da società o enti fiscalmente residenti, o comunque domiciliati, in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con il Decreto 24 gennaio 2005 n.2.”.
4. All'articolo 5 della Legge 17 marzo 2005 n.38 è aggiunto il seguente comma 2 bis:

“2 bis. In deroga a quanto previsto ai commi precedenti, è sempre possibile determinare il reddito imponibile del trust in modo analitico, senza applicazione di nessun coefficiente di redditività, deducendo da tutti i proventi e frutti derivanti dai beni in trust i costi inerenti all'amministrazione e gestione dei beni in trust sostenuti e pagati nell'anno solare, che devono essere documentati ed indicati in un prospetto riepilogativo allegato alla dichiarazione dei redditi.”.
5. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 della Legge 1 marzo 2010 n.42 è sostituita come segue:

“a) «agente residente»: un professionista iscritto nell'Albo degli Avvocati e Notai o dei Dottori commercialisti o dei Ragionieri commercialisti della Repubblica di San Marino od una società avente sede nella Repubblica di San Marino, che sia sottoposta agli obblighi antiriciclaggio e che abbia tra gli amministratori o i sindaci almeno uno di questi professionisti.”.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno decorrenza ai fini fiscali a partire dal primo gennaio 2020.

OMISSIS

OMISSIS

Art.42

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 19 novembre 2019/1719 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Luca Boschi – Mariella Mularoni

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Guerrino Zanotti